

MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE					
1	2	3	4	5	6
M					
Ricevuto il		28 OTT. 2020			
Evaso il					

2020.02022

INTIMAZIONE

23 OTT. 2020

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 2 ottobre 2020 del Municipio del Comune di Alto Malcantone postulante l'approvazione della modifica dell'art. 36 Regolamento delle canalizzazioni;

preso atto che:

- la modifica del Regolamento è stata adottata dal Consiglio comunale in data 22 luglio 2020;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 15 ottobre 2020 della Sezione protezione aria, acqua e suolo, Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi, secondo cui:

Aspetti tecnici

Nessuna osservazione. Dal profilo tecnico non vi sono modifiche apportate al regolamento.

Aspetti finanziari

Art. 36 - Tassa d'uso, cpv. 3

Non essendoci nota la struttura dei costi del Comune non abbiamo osservazioni particolari, vogliamo però rammentare che di regola, per meglio ossequiare il principio di causalità sancito dalla legislazione federale, riteniamo che il criterio del consumo d'acqua, in combinazione con altri criteri quali la tassa base, debba avere carattere prevalente (80% dei costi). In caso contrario si verificherebbero situazioni in cui la parte di tassa d'uso determinata dalla tassa base eccede, a volte anche largamente, quella calcolata sul reale consumo d'acqua, colpendo l'utenza non tanto per l'effettivo utilizzo delle canalizzazioni, creando così delle disparità di trattamento tra utenti;

a proposito inoltre della tassa d'allacciamento prevista all'art. 35 Regolamento (*al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari a: 4‰ del valore di costruzione del fabbricato e/o manufatto dichiarato tramite domanda di costruzione, o del valore di stima del fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di CHF 500.- e un massimo di CHF 10'000.-*), si rileva come la stessa, in base all'art. 10 del DE concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977, sia un tributo unico esigibile al momento dell'allacciamento di un fondo, la cui finalità è la copertura dei costi amministrativi causati al Comune per il collaudo e il rilievo dell'allacciamento e l'aggiornamento dei piani e del catasto degli allacciamenti privati. Si tratta quindi di una tassa amministrativa riscossa in funzione delle prestazioni fornite dall'amministrazione comunale. La quantificazione di detti costi amministrativi è generalmente inferiore ai fr. 1'500.-, per cui si invita il Comune di Alto Malcantone a ridurre, attraverso l'avvio della procedura LOC di modifica del Regolamento, l'importo massimo esigibile da fr. 10'000.- a fr. 1'500.- (cfr. Circolare SPAAS ai Comuni del 20.11.2015). Il Municipio è invitato a tener da subito conto di quanto indicato, al momento dell'applicazione dell'art. 35 Regolamento nei singoli casi;

ritenuto che il contenuto della modifica del Regolamento non contrasta con le vigenti leggi;

richiamata la Circolare SEL ai Comuni del 20 febbraio 2019 (n. 20190220-3) sull'obbligo di consultare il Sorvegliante dei prezzi per quanto concerne anche i Regolamenti delle canalizzazioni, in particolare le tariffe ivi previste. Ciò anticipatamente, vale a dire prima di sottoporre gli stessi o loro modifiche all'approvazione del Consiglio comunale. Questo vale per il settore delle canalizzazioni, ma pure per le altre tasse d'uso nei settori dell'approvvigionamento idrico e dello smaltimento dei rifiuti. S'invita quindi il Municipio a procedere sistematicamente in tal senso per il futuro, pena il rischio di un annullamento delle decisioni comunali viziata da errore formale, da parte dell'autorità ricorsuale eventualmente adita;

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli articoli 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

r i s o l v e:

1. È approvata la modifica dell'art. 36 Regolamento delle canalizzazioni del Comune di Alto Malcantone ai sensi dei considerandi.
2. Il Municipio di Alto Malcantone è invitato a dar avvio alla procedura di modifica dell'art. 35 Regolamento nel senso indicato nei considerandi.
3. La tassa di giudizio relativa alla presente risoluzione, pari a fr. 100.-- (cento), è a carico del Comune di Alto Malcantone.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. **Intimazione e comunicazione a:**
 - Municipio del Comune di Alto Malcantone, 6937 Breno;
 - Presidente del Consiglio comunale per il tramite del Municipio.

Invio interno a:

- Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi (dt-spaas@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa



La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca





CH-3003 Berna, SPR, Zaa

Municipio di Alto Malcantone

6937 Breno

Vostro riferimento:

Nostro riferimento: OM 456/20 332-1

Contatto: Andrea Zanzi

Berna, 12 gennaio 2020

Progetto di modifica dell'articolo 35 del Regolamento delle canalizzazioni

Gentili Signore, egregi Signori,

Il 19 novembre 2020 abbiamo ricevuto il messaggio di posta elettronica del vostro segretario comunale, sig. Daniele Mazzali, in cui, conformemente alla corretta applicazione della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr), sottoponete al parere della Sorveglianza dei prezzi il progetto di modifica dell'articolo 35 del Regolamento delle canalizzazioni del comune di Alto Malcantone.

La LSPr si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato (art. 2 LSPr). I Cantoni, i Comuni o le organizzazioni da essi incaricate dispongono di un monopolio pubblico locale nello smaltimento e l'epurazione delle acque di scarico. Di conseguenza, l'articolo 2 della LSPr è applicabile ed essi sono assoggettati alla legge sulla sorveglianza dei prezzi.

Secondo l'articolo 14 della LSPr, prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti a un accordo in materia di concorrenza o da un'impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa o esecutiva della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi.

Nel caso delle tasse d'uso delle canalizzazioni e dell'impianto di depurazione, il Sorvegliante dei prezzi dispone quindi di un diritto di raccomandazione verso l'autorità preposta a decidere i tariffari e può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi (art. 14 LSPr).



Dopo avere esaminato la documentazione che ci avete fornito, il Sorvegliante dei prezzi vi informa che rinuncia a fornire una raccomandazione in merito al progetto di modifica dell'articolo 35 del Regolamento delle canalizzazioni.

Ringraziandovi per la vostra gentile collaborazione, ci è gradito porgervi i nostri più cordiali saluti.

Meierhans
Stefan X9IB3X

Digital unterschrieben von
Meierhans Stefan X9IB3X
Datum: 2021.01.12
09:59:02 +01'00'

Stefan Meierhans
Sorvegliante dei prezzi